

REGOLAMENTO PER IL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

CAPOGRUPPO GENERALE
Dott. Diego Viviani



Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito ai sensi dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.

Art. 2 Gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani è un servizio di pubblico interesse e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalla convenzione stipulata fra il Comune di Tione di Trento e la Comunità delle Giudicarie: "**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.P.Reg 01.02.2005 N. 3/L, DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO VOLONTARIO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEL CICLO DEI RIFIUTI IVI COMPRESA LA RELATIVA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)**" e dal "**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**", approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 5 di data 11 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.
2. L'attività di cui al comma precedente è affidata al Gestore, individuato nella Comunità delle Giudicarie, che provvedeva altresì all'applicazione e alla riscossione della T.I.A. e dal 2013 della nuova tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011.

Art. 3 Istituzione e determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. Nel caso di adozione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e conseguente applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo sui rifiuti e sui servizi, tale tributo comunale si applica limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune di Tione di Trento determinata dall'art. 14, comma 13, D.L. 06.12.2011 n. 201.
2. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in € 0,30 per metro quadrato di superficie imponibile, ossia della superficie calpestabile dichiarata o accertata ai fini della TIA/TARES. Il Consiglio comunale può, con deliberazione, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a € 0,40 per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Art. 4 Esclusioni, agevolazioni e sostituzioni del Comune

1. Le riduzioni, esclusioni, agevolazioni e sostituzioni previste dal "Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale", se ed in quanto compatibili, si applicano al tributo sui rifiuti e sui servizi, al fine di determinare la base imponibile prevista dalla legge.

ALLEGATO ALLA TARIFFA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco...

Art. 5

Comunicazione

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 22 del "Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale" valgono ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi ed hanno effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati per le quali si rinvia a quanto disposto dall'articolo medesimo.

Art. 6

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 7

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è riscosso tramite la Comunità delle Giudicarie in occasione dell'emissione delle fatture per la riscossione della tariffa basata sul sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e da questa versato al Comune di Tione di Trento secondo le modalità stabilite dalla legge e dalla specifica convenzione stipulata fra Comunità e Comune.

Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

COMUNE DI _____ - PROVINCIA di TRENTO

Rep. atti n.

CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO VOLONTARIO DELLA RISCOSSIONE DELLA MAGGIORAZIONE ALLA TARES ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

L'anno ***** il giorno ***** del mese di ***** presso la sede della Comunità delle Giudicarie;
tra la **COMUNITA' DELLE GIUDICARIE** con sede in Tione di Trento , Via P. Gnesotti, 2, C.F. 95017360223, rappresentata dal Presidente pro tempore, dott.ssa Patrizia Ballardini,
ed il **COMUNE di ******* nella persona del Sindaco pro tempore *****

PREMESSO CHE

- A partire dal 1° gennaio 2012 i Comuni delle Giudicarie hanno affidato alla Comunità, la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso.
- Essa è disciplinata dalla convenzione stipulata fra il Comune di _____ e la Comunità delle Giudicarie: **"CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.P.Reg 01.02.2005 N. 3/L, DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO VOLONTARIO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEL CICLO DEI RIFIUTI IVI COMPRESA LA RELATIVA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)"** e dal successivo **"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE"**, approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 5 di data 11 gennaio 2013.
- Per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio in oggetto così come per una migliore ed unificata organizzazione dello stesso nell'ambito del territorio della Comunità delle Giudicarie, il Comune sopra rappresentato dispone di trasferire volontariamente la riscossione della maggiorazione alla TARES stabilita dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm., alla Comunità medesima, previa stipulazione di apposita convenzione contenente le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
- Lo statuto della Comunità delle Giudicarie, ed in particolare gli artt. 19 e seguenti, prevede che la Comunità può esercitare e svolgere le funzioni, i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni;
- Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel caso di adozione della tariffa sui rifiuti e sui servizi, come previsto all'art. 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm., si applica limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi per i servizi indivisibili erogati dal Comune di _____ come individuata dall'art. 14, comma 13, D.L. 06.12.2011 n. 201.
- Ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

Ai fini della presente convenzione si adottano le seguenti definizioni:

- a. Comunità, o Ente Gestore: si intende la Comunità delle Giudicarie;
- b. Comune: si intendono i Comuni facenti parti del territorio della Comunità delle Giudicarie oppure Comune di _____

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio di riscossione della maggiorazione alla TARES stabilita dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm, commisurata alla superficie calpestabile dichiarata o accertata ai fini della TIA/Tares e la disciplina dei rapporti tra Comuni e Comunità in seguito al trasferimento del medesimo servizio.

Art. 3 - Finalità e contenuti della convenzione

Scopo della presente convenzione è la gestione unificata del servizio di riscossione della maggiorazione alla TARES stabilita dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.

A tal fine ciascun Comune, come sopra rappresentato, con la presente convenzione trasferisce alla Comunità che, accetta la gestione del servizio di riscossione della maggiorazione alla TARES stabilita dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.

Art. 4 – Compiti della Comunità

La Comunità:

- riscuote la maggiorazione di cui all'art. 2 della presente convenzione;
- riversa le quote incassate al comune con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dal "Regolamento per il tributo sui rifiuti e sui servizi".

Art. 5 – Compiti del Comune

Il Comune:

- approva il Regolamento per il tributo sui rifiuti e sui servizi;
- definisce la misura della maggiorazione alla Tares al metro quadrato;
- Individua il funzionario responsabile.

Art. 6 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita fino al 31 dicembre 2013 ed è *tacitamente* prorogabile fino al nono anno successivo a quello della sua stipulazione. La convenzione potrà essere modificata in qualsiasi momento previo assenso di entrambe le parti. Le parti

possono recedere dalla presente convenzione, mediante lettera raccomandata o PEC, entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere sull' esercizio finanziario successivo.

Art. 7 - Norme finali e transitorie

La presente convenzione viene redatta in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss. mm. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss. mm.

La presente convenzione scritta su n. 3 fogli comprese le firme viene letta, approvata e sottoscritta come segue.

Tione di Trento, lì

Comunità delle Giudicarie – il Presidente – Patrizia Ballardini

Comune di _____ - il Sindaco - _____

